

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 6

PROPOSTA DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NATTA, MALAGUGINI, SPAGNOLI, COCCIA, CATALDO

Presentata il 21 febbraio 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella relazione ad una nostra proposta di legge per la parziale modifica della legge 25 gennaio 1961, n. 20, portante norme sui procedimenti e giudizi di accusa, che presentiamo contestualmente alla presente proposta di modifica del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, rileviamo la necessità e l'urgenza di procedere ad una revisione della normativa che disciplina l'attività della Commissione inquirente.

Scriviamo in tale relazione che « il Parlamento non può ignorare le vivaci reazioni dell'opinione pubblica e rimanere inerte di fronte ad una prassi per cui, in presenza di fatti delittuosi attribuiti a ministri nell'esercizio delle loro funzioni ed ampiamente divulgati dalla stampa, l'attività della Commissione inquirente si pone come ostativa e, in ultima istanza, preclusiva di ogni accertamento pubblico di tali fatti e delle eventuali conseguenti responsabilità personali e politiche.

Questo è quanto si verifica a causa della assoluta segretezza dei lavori della Commissione inquirente, della straordinaria e ingiustificabile lunghezza delle inchieste e della tendenza, sempre più marcata a definirle nell'ambito della Commissione stessa, che viene, quindi, ad assumere una funzio-

ne decisionale in contrasto con quella referente affidata dalla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (articolo 12).

Se è vero che l'intera materia, disciplinata da una pluralità di strumenti normativi, merita di essere compiutamente riformata e riordinata, anche per armonizzarla con le nuove disposizioni del codice processuale penale, in corso di redazione ad opera del legislatore delegato, è altrettanto vero che sono sin da ora realizzabili le modifiche essenziali per ricondurre la Commissione inquirente nell'ambito funzionale suo proprio.

La maggior parte di tali modificazioni riguardano il regolamento parlamentare, approvato dalla Camera dei deputati il 14 luglio 1961 e dal Senato della Repubblica il 20 luglio dello stesso anno», che proponiamo, quindi, di modificare nei modi e per gli scopi risultanti dall'articolato.

Le innovazioni di maggior rilievo riguardano:

a) l'obbligatorietà di procedere in seduta pubblica alle deliberazioni di archiviazione per manifesta infondatezza dell'accusa;

b) il meccanismo per cui la deliberazione di manifesta infondatezza dell'accusa: è definitiva soltanto se adottata all'unani-

mità; nel caso di approvazione con la maggioranza dei 4/5 è consentita la revoca ad opera della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento; nel caso di approvazione a maggioranza inferiore ai 4/5 si trasforma in proposta sulla quale è chiamato a deliberare il Parlamento in seduta comune;

c) la riaffermata funzione referente della Commissione inquirente, nel senso che, compiuta l'inchiesta, è sempre il Parlamento in seduta comune a deliberare la messa in stato di accusa ovvero il non luogo a procedere;

d) la prefissione di termini tassativi per lo svolgimento delle indagini preliminari e della inchiesta;

e) la corretta determinazione della maggioranza necessaria per la messa in

stato di accusa del Presidente del Consiglio e dei ministri.

Si tratta, a nostro giudizio, di modificazioni regolamentari di semplice attuazione e di evidente ragionevolezza che proponiamo, comunque, come base per un confronto tra tutte le forze politiche democratiche. Ci prefiggiamo lo scopo di rendere comprensibili, persuasivi e aperti al controllo della pubblica opinione i meccanismi con i quali il Parlamento, massima espressione della sovranità popolare, deve accertare i fatti addebitati al personale di governo evitando le confusioni e l'offuscamento delle responsabilità che ogni forza politica è chiamata ad assumere nel momento delle decisioni.

Per questo confidiamo nel sollecito esame e nell'accoglimento della nostra proposta.

TESTO PROPOSTO

ART. 1.

All'articolo 2 del Regolamento parlamentare è aggiunto il seguente comma:

« Non possono essere eletti commissari di accusa i parlamentari che hanno prestato ufficio di Presidente del consiglio, di ministro, di sottosegretario di Stato o di commissario di governo nei dieci anni precedenti le elezioni ».

ART. 2.

L'articolo 13 del Regolamento parlamentare è sostituito dal seguente:

« La Commissione inquirente inizia procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, in seguito al rapporto, referto o denuncia ad essa trasmessi a norma dell'articolo seguente o sulla base, comunque, di una notizia di reato altrimenti acquisita. In quest'ultimo caso ne dà immediata comunicazione al Presidente della Camera ».

ART. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 14 del Regolamento parlamentare è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Camera e il Presidente del Senato danno comunicazione alle rispettive assemblee delle trasmissioni previste dai commi precedenti nonché della comunicazione della Commissione inquirente di cui all'articolo 13 ».

ART. 4.

L'articolo 17 del Regolamento parlamentare è sostituito dal seguente:

« Quando la Commissione inquirente, esperite, se del caso, sommarie indagini preliminari, ritiene la denuncia manifestamente infondata provvede in seduta pubblica nei modi e con gli effetti previsti dagli articoli 18 e 18-*bis*. »

Le indagini preliminari, nel corso delle quali la Commissione può esclusivamente acquisire gli atti già formati e sentire a chiarimento il denunziante e il denunziato, debbono essere concluse nel termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento degli atti ».

ART. 5.

L'articolo 18 del Regolamento parlamentare è sostituito dal seguente:

« Quando la deliberazione di manifesta infondatezza dell'accusa è adottata all'unanimità dei votanti, rappresentanti almeno 4/5 dei componenti la Commissione, la Commissione stessa pronunzia ordinanza motivata di archiviazione. Tale ordinanza è definitiva e viene immediatamente trasmessa ai presidenti delle Camere che ne danno lettura alle rispettive assemblee nella prima seduta successiva alla trasmissione.

Quando la deliberazione di manifesta infondatezza dell'accusa è approvata a maggioranza, con il voto favorevole di 4/5 di componenti della Commissione, la Commissione stessa pronunzia ordinanza motivata di archiviazione che viene immediatamente trasmessa ai presidenti delle Camere i quali provvedono nel modo indicato dal comma precedente.

Qualora entro 15 giorni dalle letture prescritte nel comma precedente o dalla seconda di esse se fatte in data diversa, la maggioranza assoluta dei membri del parlamento lo richieda, la Commissione procede alla inchiesta.

La richiesta è presentata in forma scritta al Presidente della Camera alla quale i richiedenti appartengono.

I Presidenti delle Camere verificano l'autenticità delle firme.

Il Presidente del Senato trasmette immediatamente al Presidente della Camera le richieste a lui pervenute ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 18 del Regolamento parlamentare è inserito il seguente articolo 18-bis:

« Quando la deliberazione di manifesta infondatezza dell'accusa è approvata con il voto favorevole di meno dei 4/5 dei componenti la Commissione, questa formula motivata proposta di archiviazione che viene

immediatamente trasmessa ai Presidenti delle Camere, unitamente agli atti e documenti dell'inchiesta.

Insieme alla proposta di archiviazione vengono trasmesse le relazioni motivate dei commissari che chiedono la prosecuzione dell'inchiesta. L'una e le altre vengono stampate e distribuite secondo le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati.

Tutti i membri del Parlamento hanno diritto di prendere visione degli atti e documenti dell'inchiesta.

Il Presidente della Camera sentito il Presidente del Senato convoca il Parlamento entro 30 giorni dal ricevimento della proposta e delle relazioni.

Il Parlamento delibera sulla proposta di archiviazione della Commissione con le stesse maggioranze previste dall'articolo 27 ».

ART. 7.

L'articolo 19 del Regolamento parlamentare è sostituito dal seguente:

« Qualora nel termine di 90 giorni dalla trasmissione degli atti la Commissione non deliberi la proposta di archiviazione o questa sia stata respinta o revocata dal Parlamento la Commissione compie i necessari atti istruttori onde poter compiutamente riferire al Parlamento in seduta comune.

Sullo stato delle inchieste in corso il presidente della Commissione informa semestralmente i Presidenti delle Camere. La relazione è messa a disposizione dei parlamentari.

Le inchieste devono essere concluse nel termine massimo di 15 mesi dall'apertura del procedimento. Tale termine può essere prorogato dal Parlamento per una sola volta e per non più di sei mesi su richiesta motivata della Commissione ».

ART. 8.

Gli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento parlamentare sono sostituiti dal seguente:

« Compiuta l'inchiesta, nei termini di cui al precedente articolo 19, la Commissione ne fa relazione al Parlamento in seduta comune, formulando la propria proposta, di messa in stato di accusa ovvero di non doversi procedere.

Ciascun commissario ha diritto di presentare una propria relazione.

Le relazioni devono contenere l'enunciazione del fatto e del titolo del reato, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto e l'indicazione delle prove sui quali si fonda la proposta conclusiva.

Le relazioni sono presentate ai Presidenti delle due Camere e sono stampate e distribuite secondo le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati.

Ogni membro del Parlamento ha diritto di esaminare gli atti e i documenti dell'inchiesta ».

ART. 9.

L'articolo 23 del Regolamento parlamentare è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni parlamentari d'inchiesta non possono indagare sugli stessi fatti che formano oggetto di una inchiesta di accusa o ad essi connessi.

Se l'accertamento di tali fatti sia indispensabile per il compimento dell'inchiesta parlamentare, la Commissione parlamentare non appena riceva dalla Commissione inquirente comunicazione dell'inizio delle indagini sospende la propria attività. In tale caso la Commissione parlamentare d'inchiesta riprende la propria attività dopo che l'inchiesta di accusa sia stata definita con deliberazione di archiviazione o di non doversi procedere ovvero con decisione della Corte costituzionale. In tali casi la Commissione d'inchiesta è vincolata ai fatti accertati e alle decisioni assunte dalla Commissione inquirente o dal Parlamento o dalla Corte costituzionale ».

ART. 10.

L'articolo 24 del Regolamento parlamentare è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento in seduta comune entro 30 giorni dalla distribuzione delle relazioni ».

ART. 11.

L'articolo 25 del Regolamento parlamentare è sostituito dal seguente:

« La discussione inizia con la relazione orale da parte dei commissari designati dal-

la Commissione e da parte dei commissari che hanno presentato relazioni. Salvo che non sia diversamente stabilito si osservano in quanto applicabili le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati ».

ART. 12.

L'articolo 26 del Regolamento parlamentare è sostituito dal seguente:

« Prima che sia esaurita la discussione generale, cinquanta membri del Parlamento possono chiedere che venga dato incarico alla Commissione inquirente di compiere ulteriori indagini assegnando un congruo termine non superiore a sei mesi.

Il Parlamento delibera sulla richiesta a maggioranza dei votanti.

La Commissione, adempiuto l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta ».

ART. 13.

L'articolo 27 del Regolamento parlamentare è sostituito dal seguente:

« Esaurita la discussione generale, il Presidente pone in votazione le conclusioni della relazione della Commissione o dei commissari quando queste propongono la messa in stato di accusa: in mancanza vengono posti in votazione gli ordini del giorno che propongono la messa in stato di accusa. La votazione ha luogo a scrutinio segreto e può essere disposta per parti separate.

La deliberazione di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica è assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento.

La deliberazione di messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri è assunta a maggioranza dei votanti ».